

## **CONVENZIONE QUADRO**

**ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7**

### **TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA, IL SUPPORTO E L'ALTA FORMAZIONE NEL CAMPO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO**

La Regione Friuli Venezia Giulia, in seguito denominata "Regione" (CF 80014930327, P.IVA 00526040324) nella persona dell'Assessore alle Infrastrutture e Territorio, dott. Graziano Pizzimenti, nato a Udine il 07/05/1961, il quale interviene in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 11 dicembre 2020, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Regione, p.zza Unità d'Italia 1 - Trieste;

l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), in seguito denominata "Università di Trieste", con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore protempore, prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD) il 17 giugno 1965, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n.9.3 del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020;

#### **Premesso che**

- la Regione nell'assolvimento dei compiti istituzionali interviene in materie complesse e articolate, quali il governo del territorio e la pianificazione e la tutela del paesaggio, caratterizzate da scenari e situazioni in rapida evoluzione che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche, non sempre reperibili tra le risorse e professionalità interne;
- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e altresì lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

### **considerato che**

- con riferimento all'ambito del paesaggio si rende necessario:
  - procedere all'approvazione delle Linee Guida previste dall'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
  - supportare le attività di tutela del paesaggio ed i processi di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici con iniziative di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle conoscenze nei confronti degli specialisti del settore, dei funzionari pubblici, degli amministratori, dei cittadini;
  - offrire un supporto scientifico alle attività dell'Osservatorio del Paesaggio, per sviluppare in particolare conoscenze, strumenti e metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati del piano paesaggistico, mantener aggiornato il quadro conoscitivo e promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
- con riferimento all'ambito del governo del territorio si rende necessario:
  - supportare il percorso di revisione del Piano del Governo del Territorio (PGT), che porterà all'approvazione della sua Prima Variante e quindi alla sua entrata in vigore, con il superamento del PURG del 1978;
  - accompagnare il progetto di variante al PGT con una riforma normativa della materia a superamento dell'attuale disciplina urbanistica;
  - far seguire la riforma dell'urbanistica da un coerente intervento di manutenzione normativa del Codice regionale dell'edilizia nella prospettiva di dotare la regione di un organico Testo Unico del governo del territorio;
- con riferimento all'ambito dei sistemi di informazione e comunicazione digitale si rende necessario:

- sviluppare i data base ed i servizi informativi ad essi connessi per la gestione dei dati territoriali e statistici che supportano le decisioni in materia di governo del territorio e di tutela del paesaggio;

### **preso atto che**

la Regione ha rappresentato all'Università di Trieste l'esigenza di acquisire contributi scientifici negli ambiti sopra individuati per sviluppare le molteplici linee di attività che sono sommariamente elencate nei paragrafi che seguono.

### **AMBITO 1: PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

In questo ambito potranno svilupparsi sia attività di consulenza scientifica che di ricerca applicata che di formazione a supporto delle linee di attività elencate di seguito:

- a) **Elaborazione di un Quadro conoscitivo aggiornato** nella prospettiva di rafforzare la resilienza del sistema socio-economico regionale a base ecologica, con analisi delle dinamiche e degli scenari demografici e socio-economici e valutazione delle condizioni di vita degli abitanti con riferimento sia alla possibilità di accesso e fruizione di servizi pubblici e privati a livello locale e in area vasta sia con riferimento alla disponibilità di risorse e capacità per la cura e la valorizzazione del territorio;
- b) **Revisione della mappatura dei Sistemi Territoriali Locali (STL)** nella prospettiva/ipotesi di consolidarlo come strumento di una progettazione territoriale sostenibile.
- c) **Analisi integrata dei rischi e delle vulnerabilità del territorio regionale** con sviluppo di un modello multifattoriale e multiscalare di valutazione e di costruzione di scenari, che supporti la definizione di (i) regole per l'uso del suolo in funzione della sicurezza delle persone e delle cose e coordinati (ii) piani di interventi per prevenzione, mitigazione, riduzione del danno;
- d) **Analisi dei servizi ecosistemici**: mappa degli ecosistemi regionali e valutazione dei servizi ecosistemici offerti (attuali/scenari), che supporti la definizione di (i) regole per l'uso del suolo

in funzione del mantenimento/ripristino della capacità di erogare servizi e coordinati (ii) piani di interventi per mitigazione, compensazione, perequazione, valorizzazione;

- e) **Valorizzazione del Patrimonio territoriale:** introduzione della nozione di patrimonio territoriale, ad integrazione di quella già presente di *risorse essenziali* (d'interesse regionale), e revisione della Carta dei Valori anche in funzione del necessario coordinamento tra PGT e PPR; invarianti territoriali;
- f) **Revisione del Documento Strategico** con particolare riferimento ai **temi chiave** ed ai relativi **obiettivi ed azioni di piano**, definiti per ora solo in via preliminare come segue:
1. Miglioramento della RESILIENZA DEL TERRITORIO e prevenzione dai rischi naturali;
  2. Passaggio da una logica di urbanistica in espansione a una logica di RIGENERAZIONE TERRITORIALE e di miglioramento della qualità urbana;
  3. Coesione ed equità per l'EQUILIBRIO FRA I CENTRI abitati nell'area vasta;
  4. Miglioramento dell'ACCESSIBILITÀ e incremento della MOBILITÀ SOSTENIBILE, anche lenta;
  5. Miglioramento del BILANCIO ENERGETICO regionale;
  6. Attrattività e sostenibilità degli AGGLOMERATI PRODUTTIVI E COMMERCIALI
  7. Valorizzazione delle AREE RURALI a supporto dell'agricoltura e della BIOECONOMIA e del turismo.

nonché alla **piattaforma territoriale regionale** (formata dalle tre reti: policentrico-insediativa, ecologico-ambientale, infrastrutturale dei trasporti e della mobilità) da mettere in relazione con le reti strategiche del PPR.

- g) **Elaborazione e/o revisione degli strumenti di attuazione/gestione del progetto di pianificazione spaziale:** il sistema di relazioni con gli altri strumenti di pianificazione (gerarchia, coordinamento); pianificazione locale e di area vasta; tassonomia azzonativa, indici e standard urbanistici; strumenti di intervento; perequazione e compensazione territoriale ed urbanistica (con elaborazione di linee guida); rigenerazione urbana e

territoriale; progetti (di territorio, di paesaggio, contratti di fiume); analisi del ciclo industriale dell'edilizia; APEA (con elaborazione di linee guida);

- h) **I processi di governo del territorio:** la partecipazione dei cittadini e degli stakeholder; i processi di co-pianificazione, processi e modelli di valutazione ambientale e strategica (con elaborazione di linee guida), il monitoraggio dello stato di attuazione del piano e dei suoi impatti (con elaborazione di linee guida); implementazione delle attività dell'osservatorio della pianificazione e dell'edilizia.
- i) **Formazione, aggiornamento, diffusione:** piano di attività formative volte a supportare, orientare e stimolare il processo di revisione e successiva implementazione del Piano del Governo del Territorio ai vari livelli territoriali.

## **AMBITO 2: PAESAGGIO.**

In questo ambito potranno svilupparsi sia attività di consulenza scientifica che di ricerca applicata che di formazione a supporto delle linee di attività elencate di seguito:

- a) **Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale:** elaborazione e/o sviluppo delle proposte di linee guida in materia di (i) dispersione insediativa e recupero del patrimonio edilizio; (ii) qualificazione ambientale e paesaggistica delle infrastrutture; (iii) localizzazione e progettazione degli impianti energetici; (iv) ripristini ambientali nell'ambito di opere con particolare riguardo alla vulnerabilità alle specie vegetali esotiche invasive e ai ripristini delle aree invase (v) consumo di suolo; (vi) turismo sostenibile e (vii) progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice;
- b) **Implementazione e sviluppo delle attività dell'Osservatorio del Paesaggio:** monitoraggio e valutazione dei risultati e degli impatti del Piano Paesaggistico sul territorio con riferimento in particolare alla qualità degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e settoriale per effetto dei processi di adeguamento e conformazione, alla qualità

dei progetti di intervento per effetto dell'attività amministrativa in materia paesaggistica; ai risultati dei progetti di paesaggio.

- c) **Formazione, aggiornamento, diffusione:** piano di attività formative volte a supportare, orientare e stimolare il processo di implementazione del Piano Paesaggistico Regionale ai vari livelli territoriali.

### **AMBITO 3: SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI**

In questo ambito potranno svilupparsi sia attività di consulenza scientifica che di ricerca applicata che di formazione a supporto delle linee di attività elencate di seguito:

- a) **Sviluppo dell'infrastruttura digitale e dei servizi per la gestione dei dati** territoriali verso un'urbanistica senza carta.
- b) **Sviluppo di modelli e sistemi di statistica spaziale** a supporto delle decisioni di piano e dell'attività di monitoraggio e valutazione.

#### **preso atto che**

la collaborazione in argomento è di particolare interesse dell'Università, al fine dell'accrescimento delle conoscenze e delle competenze al suo interno, con la possibilità di mettere in essere casi sperimentali di ricerca sul campo e metodologie innovative in merito allo studio dei principi, delle tecniche e dei processi di governo del territorio e di pianificazione e tutela del paesaggio, attraverso il coinvolgimento di studenti, laureandi, laureati, dottori di ricerca e ricercatori;

la collaborazione in argomento è di particolare interesse per la Regione, al fine di costituire un gruppo di lavoro che possa condividere esperienze innovative e fare proprie metodologie e competenze dell'accademia contribuendo ad una effettiva ed efficace attuazione delle attività di istituto nonché, in relazione all'alto contenuto scientifico delle attività necessarie per realizzare le attività di proprio interesse, per consolidare l'approccio metodologico, migliorare l'analisi dei problemi e arricchire il novero di opzioni e alternative da sottoporre alla scelta politica;

#### **ritenuto pertanto**

di comune interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Università degli Studi di Trieste sviluppare una collaborazione in merito alle attività di studio, ricerca, consulenza scientifica e alta formazione negli ambiti elencati in premessa attraverso lo strumento dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 e successive modifiche e integrazioni;

di predisporre apposito accordo, nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, per definire le linee generali della collaborazione negli ambiti sopra delineati e facilitare lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune;

**tutto ciò premesso,**

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che si sottoscrive fra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli studi di Trieste, di seguito "le Parti", ai sensi dell'articolo 23, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 2- Finalità e oggetto della Convenzione**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in maniera sinergica allo svolgimento di attività di tecnico-scientifiche riguardanti gli ambiti del paesaggio, del governo del territorio, dei sistemi di informazione territoriale, anche a supporto degli obiettivi strategici della Regione nei medesimi campi di attività, conseguendo obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'Università fornirà alla Regione consulenza scientifica, competenze e metodologie, ricerca applicata, alta formazione, disseminazione, a supporto delle attività di gestione del Piano paesaggistico regionale e del Piano del Governo del territorio, dello sviluppo delle attività degli

Osservatori del Paesaggio e dell'Urbanistica e dell'edilizia, e dello sviluppo del sistema informativo territoriale.

3. Analogamente, la Regione fornirà all'Università dati, informazioni e studi di cui ha la disponibilità e che sono d'interesse per gli ambiti e le finalità della collaborazione oggetto della presente Convenzione. La Regione promuoverà inoltre stage e altre attività di formazione professionale nei medesimi ambiti per studenti e neolaureati dell'Università di Trieste, all'interno delle proprie strutture operative.

### **Articolo 3- Modalità di svolgimento della collaborazione**

1. La collaborazione sulle attività oggetto della presente Convenzione, d'interesse comune delle Parti, sarà attuata tramite la stipula di appositi atti e/o accordi attuativi di tipo operativo, di seguito anche "Atti", stipulati anch'essi ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Gli Atti di cui al comma 1 disciplineranno le modalità secondo le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

3. Gli atti in questione regoleranno in particolare i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

4. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

5. Gli Atti di cui al comma 1 verranno stipulati dalle Parti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, della presente Convenzione e della normativa vigente e potranno riguardare le attività descritte al precedente articolo 2.



6. Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

7. Per l'Università, gli Atti di cui al comma 1, saranno stipulati dalle strutture di ricerca di volta in volta competenti per materia o per afferenza degli studiosi coinvolti, secondo la disciplina regolamentare di Ateneo.

8. Per la Regione, gli Atti di cui al comma 1, saranno stipulati dal Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica.

9. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **Articolo 4 – Borse di avviamento alla ricerca**

1. Se ritenuto d'interesse da parte della Regione FVG per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte della Regione FVG.

2. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere.

3. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico della Regione FVG ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

## **Articolo 5 – Referenti della Convenzione Quadro**

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è la prof. ssa Ilaria Garofolo, collaboratore del Rettore per l'area generale Edilizia ed Energia;
3. Per la Regione FVG la referente è la dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica.
4. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

## **Articolo 6- Oneri**

1. La presente Convenzione non comporta l'erogazione di corrispettivi per prestazioni eseguite dalle Parti.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati a seguito della sottoscrizione dei singoli Atti di cui al precedente art.3, la cui copertura sarà garantita dalle risorse finanziarie che le Parti si impegnano a reperire unilateralmente o congiuntamente nel rispetto dei vincoli di legge e delle proprie disponibilità di bilancio.
3. In ogni caso, la presente Convenzione quadro non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

## **Articolo 7 – Clausola di non concorrenza**

1. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione Quadro di cui all'art. 5, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

## **Articolo 8 – Clausola di limitazione di responsabilità**

1. La Regione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università.
2. L'Università non si assume le obbligazioni della Regione né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Regione FVG.
3. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Regione FVG; è parimenti esclusa ogni garanzia dalla Regione FVG per le obbligazioni contratte dall'Università.

## **Articolo 9–Spazi, attrezzature e servizi tecnici**

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
2. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
3. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

## **Articolo 10 - Coperture assicurative**

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

3. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 11 – Clausola di segretezza**

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Articolo 12- Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza**

1. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

2. I risultati delle attività di ricerca tecnico-scientifica verranno integralmente messi a disposizione della Regione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa.

2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati dagli Atti di cui al precedente art.3 in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

3. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

### **Articolo 13-Trattamento dei dati personali**

1. I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

### **Articolo 14 – Durata, Rinnovo, Recesso**

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di mesi tre (3).

3. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

4. Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una o più delle Parti contraenti, queste si riservano il diritto di recedere, per giusta causa.

5. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

### **Articolo 15 - Controversie**

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

### **Articolo 16- Spese**

1. La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

3. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/01/2004.

4. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Per l'Università degli Studi di Trieste
L'Assessore alle Infrastrutture e territorio	Il Magnifico Rettore pro tempore
Dott. Graziano Pizzimenti	Prof. Roberto Di Lenarda

*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.*